DELIBERAZIONE 14 GENNAIO 2020 2/2020/S/EEL

IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI PRESCRITTIVI - PROPOSTA DI DECADENZA DELLA CONCESSIONE PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE, MISURA E PERIODICITÀ DI FATTURAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1095^a riunione del 14 gennaio 2020

VISTI:

- la direttiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia elettrica e i servizi energetici (di seguito: direttiva 2006/32/CE);
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica (di seguito: direttiva 2012/27/UE);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 12, lett. o) e comma 20, lett. c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE";
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- decreto del Ministro delle Attività Produttive 2 agosto 2002 di approvazione della Convenzione stipulata tra il Ministero delle Attività Produttive e il Comune di Castiglione di Sicilia (CT) per la disciplina della concessione relativa all'attività di distribuzione di energia elettrica (di seguito: Convenzione di concessione);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 18 dicembre 2006, 292/06, recante "Direttive per

- l'installazione di misuratori elettronici di energia elettrica predisposti per la telegestione per i punti di prelievo in bassa tensione" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 292/06);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, 348/07, recante il "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011" (TIT);
- le linee guida del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI 0-17 del maggio 2008 (di seguito, linee guida CEI 0-17);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle tariffe fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento" e s.m.i. (TIS);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (Regolamento Sanzioni);
- la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2015, 350/2015/S/eel (di seguito: deliberazione 350/2015/S/eel);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2015, 646/2015/R/eel, recante "Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023" e s.m.i. (di seguito: TIQE 16/23);
- l'Allegato B alla deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel, recante "Testo integrato delle disposizioni per la regolazione dell'attività di misura elettrica" e s.m.i. (di seguito: TIME 16/19);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 463/2016/R/com, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e gas naturale" e s.m.i. (di seguito: TIF);
- la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2018, 344/2018/E/eel (di seguito: deliberazione 344/2018/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2018, 624/2018/E/eel (di seguito: deliberazione 624/2018/E/eel);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell'Autorità 14 marzo 2019, DSAI/11/2019/eel (di seguito: determinazione DSAI/11/2019/eel).

FATTO:

1. Con la deliberazione 344/2018/E/eel, l'Autorità ha approvato 5 verifiche ispettive nei confronti di altrettante imprese distributrici di energia elettrica di minori dimensioni, tra cui il Comune di Castiglione di Sicilia (di seguito: Comune), che hanno comunicato all'Autorità nell'anno 2018 i dati di continuità del servizio,

- individuate tra quelle che non sono mai state oggetto di verifica ispettiva, tenendo conto del numero di utenti serviti e della distribuzione sul territorio nazionale di dette imprese, e che non operano in zone recentemente soggette a calamità naturali o di altra tipologia.
- 2. In attuazione di tale deliberazione, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ha effettuato, nei giorni 25, 26 e 27 settembre 2018, una verifica ispettiva presso una delle sedi del Comune.
- 3. Dall'esame delle risposte e dei documenti prodotti dal Comune in sede di verifica ispettiva è emerso che:
 - i. in violazione dell'art. 3, comma 1, del TIQE 16/23, il Comune, come dallo stesso ammesso, non avrebbe effettuato la registrazione automatica delle interruzioni senza preavviso lunghe, brevi e transitorie mediante sistema di telecontrollo o altra strumentazione (punto 3.4 della *check list*);
 - ii. il Comune, oltre alle violazioni già accertate con la deliberazione 350/2015/S/eel, non avrebbe, altresì, rispettato l'obbligo di installare misuratori elettronici sul 95% del numero totale dei punti di prelievo con potenza disponibile inferiore o uguale a 55 kW entro il 31 gennaio 2011, così come previsto dall'art. 8, comma 1, lett. a), punto iv), della deliberazione 292/06. In particolare, il Comune ha dichiarato che "la misura viene effettuata con contatori elettronici non telegestiti per circa 200 utenti e con contatori elettromeccanici per i rimanenti 1000 utenti" (punto 1.2 della check list);
 - iii. in violazione dell'art. 14, comma 2 (art. 8, comma 2, della versione in vigore fino al 31 dicembre 2016), del TIME 16/19, il Comune non avrebbe effettuato i tentativi minimi di rilevazione dei dati di misura di energia elettrica; in particolare, il Comune ha dichiarato che "la lettura bimestrale dei consumi è stata effettuata fino all'anno 2015, anno in cui è andato in pensione il letturista. Successivamente non sono state effettuate letture da parte del Comune, ma come letture sono state utilizzate quelle comunicate direttamente dagli utenti al nr. 0942980256-257-258 (numeri afferenti all'ufficio elettrico), oppure consegnate fisicamente dall'utente che si recava direttamente negli uffici del Servizio elettrico. A partire dal 2018 le letture vengono effettuate da personale del Comune, impiegati in altri settori" (punto 1.2 della check list);
 - iv. in violazione dell'art. 4, comma 1, e della Tabella 2 del TIF, il Comune non avrebbe rispettato la frequenza di fatturazione ivi stabilita per i clienti BT in regime di maggior tutela; inoltre, in violazione dell'art. 4, comma 2, del TIF, non rispetterebbe, altresì, l'intercorrenza massima di 45 giorni prevista tra la data di emissione della fatturazione e l'ultimo giorno di consumo addebitato nella fattura medesima; in particolare, il Comune, in sede di verifica ispettiva, ha dichiarato che "l'ultima fatturazione risale al 1° bimestre 2016 ed è stata emessa il 30 giugno 2018" (punto 1.2 della check list); inoltre, in violazione dell'art. 16, commi 1, 2 e 3, del TIF, il Comune non sembrerebbe aver corrisposto ai clienti finali gli indennizzi automatici

previsti in caso di emissione della fattura oltre i termini previsti dall'art, 4, comma 2, del TIF.

- 4. Inoltre, dagli elementi acquisiti nell'ambito della citata verifica ispettiva non risultavano cessate le condotte relative a tutte le suindicate contestazioni, con possibile pregiudizio dell'interesse degli utenti finali ad una corretta registrazione e gestione delle interruzioni senza preavviso, ad una fatturazione basata su prelievi effettivi oltre che alla certezza dei tempi di addebito della propria spesa per la fornitura di energia elettrica.
- 5. Pertanto, con determinazione DSAI/11/2019/eel, è stato avviato nei confronti del Comune, un procedimento ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c) e d), della legge 481/95 per l'accertamento di violazioni in materia di continuità del servizio di distribuzione, misura e periodicità di fatturazione dell'energia elettrica e per l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori e prescrittivi.
- 6. In esito alla suddetta verifica ispettiva era emersa, altresì, la mancata predisposizione da parte del Comune di un piano di emergenza conforme alle Linee guida CEI 0-17, così come previsto dall'art. 59 del TIQE 16/23 (punto 6.1 della *check list*).
- 7. Pertanto, l'Autorità, con deliberazione 624/2018/E/eel, aveva intimato, tra l'altro, al Comune di predisporre con urgenza un piano di emergenza conforme alle Linee guida CEI 0-17, ai sensi dell'art. 59 del TIQE, e di trasmettere prova documentale dell'ottemperanza a tale prescrizione entro 180 giorni dalla comunicazione della medesima deliberazione ovvero entro il 12 giugno 2019, termine successivamente prorogato all'11 luglio 2019 dal Ministero dello Sviluppo Economico, con nota del 4 luglio 2019 (acquisita con prot. Autorità 17937), su richiesta del Comune.
- 8. Non essendo ancora scaduta la citata intimazione alla data di avvio del presente procedimento, con determinazione DSAI/11/2019/eel, è stato, altresì, precisato che il mancato tempestivo adempimento alla intimazione di cui alla deliberazione 624/2018/E/eel avrebbe comportato l'estensione delle contestazioni anche a tale violazione.
- 9. Con nota 15 luglio 2019 (acquisita con prot. 18915), successivamente integrata con nota del 30 agosto 2019 (acquisita con prot. Autorità 22060), anche a seguito di richiesta degli Uffici inviata il 25 luglio 2019 a mezzo pec, il Comune ha trasmesso la documentazione attestante l'ottemperanza alla prescrizione di cui alla deliberazione 624/2018/E/eel.
- Nel corso dell'istruttoria il Comune non ha presentato memorie difensive e con nota del 7 ottobre 2019 (acquisita con prot. Autorità 25476) ha inviato uno stralcio di rendiconto di gestione 2018.
- 11. Con nota 10 ottobre 2019 (prot. Autorità 26081), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

Contesto normativo

- 12. Ai sensi della legge 481/95, preordinata tra l'altro ad assicurare "la fruibilità e la diffusione [del servizio] in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale" (art. 1, comma 1), l'Autorità:
 - irroga sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza dei propri provvedimenti e, in caso di reiterazione delle violazioni, ha la facoltà di sospendere l'attività di impresa fino a 6 mesi ovvero proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione (art. 2, comma 20, lett. c);
 - ordina al soggetto esercente il servizio la cessazione dei comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, imponendo, ai sensi del comma 12, lett. g), l'obbligo di corrispondere un indennizzo (art. 2, comma 20, lett. d);
 - propone al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione per il caso in cui tali provvedimenti siano consentiti dall'ordinamento (art. 2, comma 12, lett. o).
- 13. L'art. 3, comma 1, del TIQE 16/23 obbliga i distributori di energia elettrica a registrare automaticamente le interruzioni senza preavviso lunghe, brevi e transitorie, mediante un sistema di telecontrollo o altra strumentazione, la cui gestione può essere affidata a soggetti terzi, sotto la responsabilità dell'impresa distributrice.
- 14. L'art. 13 della direttiva 2006/32/CE, successivamente confermato dall'art. 9 della direttiva 2012/27/UE, dispone che gli Stati membri provvedano affinché i clienti finali di energia elettrica, gas naturale, teleriscaldamento e/o raffreddamento e acqua calda per uso domestico ricevano "a prezzi concorrenziali contatori individuali che riflettano con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso".
- 15. In ottemperanza alla direttiva 2006/32/CE, l'Autorità ha adottato la deliberazione 292/06 prevedendo all'art. 8 l'obbligo, per le imprese distributrici, di installare sui punti di prelievo in bassa tensione (BT) misuratori elettronici conformi ai requisiti di cui agli artt. 4 e 6 (tra cui la telelettura), secondo il programma temporale ivi stabilito. In particolare, per i punti di prelievo con potenza disponibile:
 - inferiore o uguale a 55 kW, dovevano essere installati misuratori elettronici sul 90% del numero totale dei punti di prelievo entro il 31 dicembre 2010 e sul 95% del numero totale dei punti di prelievo entro il 31 dicembre 2011 (art. 8, comma 1, lett. a), punti iii) e iv);
 - superiore a 55 kW, dovevano essere installati misuratori elettronici sul 100% del numero totale dei punti di prelievo entro il 31 dicembre 2008 (art. 8, comma 1, lett. b).
- 16. Il rispetto di tale obbligo incideva sulla perequazione dei ricavi del servizio di misura per i punti di prelievo in BT (di seguito: perequazione misura), finalizzata ad attribuire la remunerazione degli investimenti in misuratori elettronici e in

sistemi di raccolta dati di misura di energia elettrica, nonché le quote di ammortamento relative ai misuratori elettromeccanici sostituiti con misuratori elettronici riconosciute in tariffa, alle sole imprese distributrici che abbiano effettivamente sostenuto tali investimenti ed ammortamenti. Infatti, in relazione al grado di assolvimento dell'obbligo di esame, l'art. 40 del TIT prevedeva:

- in caso di inadempienza inferiore al 50% delle soglie indicate nel citato art. 8, l'applicazione di una penale incidente sulla determinazione dell'ammontare di perequazione misura (art. 40, comma 1);
- in caso di inottemperanza superiore al 50%, l'avvio di un procedimento sanzionatorio per l'inadempienza eccedente la quota oggetto di penale (art. 40, comma 2).
- 17. Il TIME 16/19 prevede, con riferimento ai punti di misura di connessione trattati monorari ai sensi del TIS, che il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura è tenuto ad effettuare un tentativo di rilevazione dei dati di misura di energia elettrica: almeno una volta all'anno (art. 8, comma 2, lett. a), nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2016) e almeno una volta ogni quattro mesi (art. 14, comma 2, lett. a), nella versione in vigore dall'1 gennaio 2017), per i punti di connessione con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW; almeno una volta al mese, per i punti di connessione con potenza disponibile superiore a 16,5kW (art. 8, comma 2, lett. b), nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2016 e art. 14, comma 2, lett. b), nella versione in vigore dall'1 gennaio 2017).
- 18. L'art. 4, comma 1, e la Tabella 2 del TIF prevedono che, per i clienti finali del settore elettrico in regime di maggior tutela, i venditori debbano rispettare la seguente frequenza di fatturazione:
 - bimestrale, per i clienti domestici e per i clienti non domestici connessi in BT e con potenza disponibile inferiore o uguale a 16,5 kW;
 - mensile, per i clienti non domestici connessi in BT e con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.
- 19. L'art. 4, comma 2, del TIF stabilisce che ciascuna fattura deve essere emessa entro il termine di 45 giorni solari calcolati dall'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura.
- 20. L'art. 16, comma 1, del TIF prevede che nel caso di emissione della fattura oltre i termini previsti dal citato art. 4, comma 2, il venditore è tenuto, in occasione della prima fattura utile, a corrispondere indennizzi nelle misure previste dai commi 2 e 3 dell'art. 16 del TIF.

Sull'accertamento delle violazioni

21. Il Comune si è reso responsabile della violazione dell'art. 3, comma 1, del TIQE 16/23 (violazione sub i), in quanto, come dallo stesso ammesso, non effettua la registrazione automatica delle interruzioni senza preavviso lunghe, brevi e transitorie mediante sistema di telecontrollo o altra strumentazione (punto 3.4 della *check list*).

- 22. Il Comune si è reso, altresì, responsabile della violazione dell'art. 8, comma 1, lett. a), punto iv, della deliberazione 292/06 (violazione sub ii), in quanto alla data della verifica ispettiva non aveva provveduto ad installare, per i punti di prelievo con potenza disponibile inferiore o uguale a 55 kW, alcun misuratore elettronico conforme ai requisiti di cui agli artt. 4 e 6 della deliberazione 292/06 (tra cui la telelettura). In particolare, lo stesso Comune in sede di verifica ispettiva ha dichiarato che la misura viene effettuata con contatori elettronici non telegestiti per circa 200 utenti e con contatori elettromeccanici per i rimanenti 1000 utenti (punto 1.2 della *check list*).
- 23. Risulta parimenti integrata la violazione dell'art. 14 comma 2 (art. 8, comma 2, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2016) del TIME 16/19: il Comune ha infatti ammesso che "la lettura bimestrale dei consumi è stata effettuata fino all'anno 2015, anno in cui è andato in pensione il letturista. Successivamente non sono state effettuate letture da parte del Comune", asserendo, senza però produrre alcun elemento a supporto, di avere ripreso a effettuare le letture a partire dal 2018 per il tramite di personale impiegato in altri settori.
- 24. Infine, il Comune si è reso responsabile della violazione dell'art. 4, comma 1, e della Tabella 2 del TIF, in quanto, come risulta dalle dichiarazioni rese in sede di verifica ispettiva, non ha rispettato la frequenza di fatturazione ivi stabilita per i clienti finali di energia elettrica connessi in BT in regime di maggior tutela. Inoltre, il Comune si è reso responsabile della violazione dell'art. 4, comma 2, del TIF per non aver rispettato l'intercorrenza massima di 45 giorni prevista tra la data di emissione della fatturazione e l'ultimo giorno di consumo addebitato nella fattura medesima (punto 1.2 della *check list*).
- 25. Il Comune si è reso altresì responsabile della violazione dell'art. 16, commi 1, 2 e 3 del TIF, in quanto, come si evince dalle fatture prodotte in sede di verifica ispettiva, non ha corrisposto ai clienti finali, in occasione della prima fattura utile, gli indennizzi automatici previsti in caso di emissione della fattura oltre i termini di cui al citato art. 4, comma 2, del TIF (doc. 10 e 11 allegati alla *check list*).

Sull'ordine di cessazione

26. Poiché il Comune non ha fornito nel corso dell'istruttoria documentazione volta a dimostrare la cessazione delle condotte contestate, permane l'esigenza di adottare provvedimenti prescrittivi in ordine a tutte le violazioni di cui sopra, come prospettato al punto 1 della determinazione di avvio del procedimento. Nella specie, il Comune deve provvedere a: a) garantire la registrazione automatica delle interruzioni senza preavviso lunghe, brevi e transitorie mediante sistema di telecontrollo o altra strumentazione; b) porre in essere le attività volte all'installazione dei misuratori elettronici in conformità con la Regolazione; c) effettuare i tentativi minimi di rilevazione dei dati di misura di energia elettrica secondo le modalità di cui all'art. 14, comma 2, del TIME 16/19; d) assicurare la frequenza di fatturazione prevista dall'art. 4, comma 1, del TIF, garantendo altresì

il rispetto dell'intercorrenza massima di cui all'art. 4, comma 2, del TIF, e erogare gli indennizzi automatici ex art. 16 del TIF.

Sui criteri di quantificazione delle sanzioni

- 27. L'art. 11 della legge 689/81 dispone che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.
 - L'Autorità applica i criteri di cui al sopra citato art. 11 alla luce di quanto previsto dagli artt. 24 e ss. del Regolamento Sanzioni.
- 28. Sotto il profilo della gravità della violazione, la condotta del Comune ha violato disposizioni in materia di continuità del servizio di distribuzione, misura e periodicità di fatturazione dell'energia elettrica. Le disposizioni in merito alla registrazione delle interruzioni (violazioni sub i) permettono alle imprese distributrici di disporre di indicatori di continuità affidabili, comparabili e verificabili e di consentire alle stesse una adeguata informazione dei clienti interessati alle interruzioni. Le disposizioni in merito all'installazione dei misuratori elettronici (violazione sub ii), ai tentativi minimi di rilevazione dei dati di misura (violazione *sub* iii) e alla periodicità di fatturazione (violazione sub iv) sono funzionali a garantire ai clienti finali una fatturazione basata su prelievi effettivi nonchè la certezza dei tempi di addebito dei consumi di energia elettrica. Inoltre, il Comune ha violato disposizioni volte a garantire ai clienti finali una tutela pronta ed efficace in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità del servizio da parte dell'esercente (mancata erogazione degli indennizzi, violazione sub iv). Con riferimento, in particolare alla violazione sub ii), si rileva che il Comune – al netto di quanto già accertato con la deliberazione 350/2015/S/eel – alla data della verifica ispettiva (27 settembre 2018), non aveva ancora ottemperato all'obbligo di installare misuratori elettronici sul 95% del numero totale di punti di prelievo con potenza disponibile inferiore o uguale a 55 kW. Infine, in merito a tale profilo, occorre evidenziare che tutte le violazioni contestate con il presente procedimento, non risultano cessate.
- 29. Con riferimento al criterio dell'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione non risultano circostanze rilevanti.
- 30. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, si rileva che il Comune è stato sanzionato, oltre che con la citata deliberazione 350/2015/S/eel in materia di installazione di misuratori elettronici, anche con la deliberazione VIS 11/09 per inosservanza di disposizioni in materia tariffaria e di perequazione.
- 31. Per quanto attiene alle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che dal rendiconto di gestione 2018 (acquisito con la citata nota del 7 ottobre 2019, prot.

- Autorità 25476) emerge che i ricavi di competenza del Comune per il medesimo anno sono pari a 532.417,27 euro.
- 32. Alla luce di quanto sopra, si ritiene di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie per un importo complessivo di euro 33.000 (trentatremila) di cui: euro 5.500 (cinquemilacinquecento) per la violazione dell'art. 3, comma 1, del TIQE 16/23, euro 5.500 (cinquemilacinquecento) per la violazione dell'art. 8, comma 1, lett. a), punto iv) della deliberazione dell'Autorità 292/06, euro 5.500 (cinquemilacinquecento) per la violazione dell'art. 14, comma 2, del TIME 16/19, euro 16.500 (sedicimilacinquecento) per la violazione dell'art. 4 (comma 1 e Tabella 2 e comma 2) e 16, commi 1, 2 e 3, del TIF

Sulla proposta di decadenza della concessione

- 33. Gli elementi acquisiti nel corso del procedimento evidenziano una situazione di assai grave e diffusa inadempienza del Comune alle disposizioni regolatorie in materia di distribuzione e vendita di energia elettrica, con prolungato e perdurante grave pregiudizio dei clienti finali allacciati alla rete di distribuzione di energia elettrica gestita dal Comune.
- 34. In particolare, le accertate inadempienze: a) si riferiscono a disposizioni regolatorie volte a garantire il livello di protezione dei consumatori richiesto dalla normativa comunitaria; b) hanno carattere generalizzato e prolungato nel tempo, facendo emergere una situazione di deficit infrastrutturale a carico degli utenti localizzati nel territorio comunale; c) si riferiscono ad obblighi il cui rispetto richiede un notevole sforzo economico ed organizzativo da parte del Comune.
- 35. L'art. 2, comma 12, lett. 0) della legge 481/95 intesta all'Autorità, tra le altre, la funzione di proporre "la decadenza della concessione per i casi in cui tali provvedimenti siano consentiti dall'ordinamento". L'art. 13 della Convenzione di concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica tra il Ministero delle Attività produttive e il Comune di Castiglione di Sicilia (CT), approvata con d.m. del 2 agosto 2002, prevede che "qualora gli adempimenti e le violazioni imputabili al Concessionario pregiudichino in maniera grave e diffusa la prestazione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica l'Amministrazione [il MISE], anche su proposta dell'Autorità avanzata ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera o), della legge n. 481/95, può disporre la sospensione o la decadenza, anche parziale, della concessione, con la procedura di cui ai successivi commi".
- 36. D'altra parte, l'art. 2, comma 20, lett, c) della legge 481/95, nell'attribuire all'Autorità i poteri sanzionatori per il caso di inosservanza dei propri provvedimenti, le consente di proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione.
- 37. Come risulta dai punti da 21 a 25, nonché dai punti 28 e 30 di cui sopra, con il presente procedimento si è accertato che il Comune, già sanzionato con deliberazione 350/2015/S/eel per non aver installato al 31 dicembre 2010 sul 90% dei punti di prelievo misuratori elettronici, ha violato plurime disposizioni poste a tutela dello stesso bene giuridico, vale a dire il diritto dei clienti finali ad avere una

- fatturazione basata su prelievi effettivi e certezza dei tempi di addebito dei consumi; l'insieme delle violazioni sopra descritte ed il loro perdurare nel tempo è tale da comportare un grave pregiudizio per la prestazione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica agli utenti.
- 38. In considerazione del carattere essenziale dell'interesse pubblico a che il servizio di distribuzione di energia elettrica sia erogato in conformità alle disposizioni regolatorie nella specie violate, sussistono i presupposti per proporre la decadenza della concessione.
- 39. Il procedimento per la decadenza della concessione è espressamente disciplinato dall'art. 2, comma 13, della legge 481/95 e dall'art. 13 della Convenzione di concessione, nel pieno rispetto del contraddittorio.
- 40. Il procedimento per la decadenza della concessione è inoltre compatibile con il procedimento sanzionatorio, come risulta testualmente dal disposto dell'art. 2, comma 20, lett. c) della legge 481/95

DELIBERA

- 1. di accertare la violazione, da parte del Comune di Castiglione di Sicilia, nei termini di cui in motivazione, dell'art. 3, comma 1, del TIQE 16/23, dell'art. 8, comma 1, lett. a), punto iv) dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 292/06, dell'art. 14, comma 2, del TIME 16/19 e degli artt. 4 (comma 1 e Tabella 2 e comma 2) e 16, commi 1, 2 e 3, del TIF;
- 2. di irrogare, nei confronti del Comune di Castiglione di Sicilia, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95, sanzioni amministrative pecuniarie per un importo complessivo di euro 33.000 (trentatremila) di cui: euro 5.500 (cinquemilacinquecento) per la violazione dell'art. dell'art. 3, comma 1, del TIQE 16/23, euro 5.500 (cinquemilacinquecento) per la violazione dell'art. 8, comma 1, lett. a), punto iv) della deliberazione dell'Autorità 292/06, euro 5.500 (cinquemilacinquecento) per la violazione dell'art. 14, comma 2, del TIME 16/19, euro 16.500 (sedicimilacinquecento) per la violazione dell'art. 4 (comma 1 e Tabella 2 e comma 2) e 16, commi 1, 2 e 3, del TIF;
- 3. di ordinare al Comune di Castiglione di Sicilia, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95, la cessazione dei comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, provvedendo a: i) garantire la registrazione automatica delle interruzioni senza preavviso lunghe, brevi e transitorie mediante sistema di telecontrollo o altra strumentazione; ii) porre in essere le attività volte all'installazione dei misuratori elettronici in conformità con la Regolazione; iii) effettuare i tentativi minimi di rilevazione dei dati di misura di energia elettrica secondo le modalità di cui all'art. 14, comma 2, del TIME 16/19; iv) assicurare la frequenza di fatturazione prevista dall'art. 4, comma 1, del TIF, garantendo altresì il rispetto dell'intercorrenza massima di cui all'art. 4, comma 2, del TIF, e erogare gli indennizzi automatici ex

10

- art. 16 del TIF; (v) trasmettere all'Autorità prova documentale dell'ottemperanza a tali prescrizioni entro 180 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
- 4. di proporre al Ministero dello Sviluppo Economico la decadenza della concessione di distribuzione di energia elettrica rilasciata al Comune di Castiglione, come previsto dall'art. 2, commi 12, lett. o) e 20, lett. c) della legge 481/95 e dall'art 13 della Convenzione di concessione approvata con d.m. 2 agosto 2002, ove entro 180 giorni dalla notifica del presente provvedimento non sia stata fornita la prova dell'ottemperanza a tutte le prescrizioni di cui al punto 3;
- 5. di ordinare, al Comune di Castiglione di Sicilia di pagare le sanzioni irrogate entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.a., presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
- 6. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 5, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
- 7. di ordinare al Comune di Castiglione di Sicilia di comunicare l'avvenuto pagamento delle sanzioni amministrative irrogate all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato e via mail all'indirizzo sanzioni-decisoria.aeegsi@pec.energia.it;
- 8. di dare mandato alla Direzione Legale e Atti del Collegio, con l'ausilio della Direzione Accountability e Enforcement, per le azioni a seguire;
- 9. di notificare il presente provvedimento al Comune di Castiglione di Sicilia (C.F. 00291090876) all'indirizzo pec urp.castiglionedisicilia@legalmail.it e mediante raccomandata a/r all'indirizzo Piazza Lauria 1, 95012 Castiglione di Sicilia (CT)e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

14 gennaio 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini